Comune di Sirmione

Provincia di Brescia

ORDINANZA N. 47 DEL 22/04/2024

Settore proponente: SEGRETERIA DEL SINDACO

OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE DI ESERCIZIO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DAL 22.04.2024 AL 30.04.2024

Il Sindaco

Preso atto:

- dell'incerta situazione climatica a cui è soggetta, in questo periodo, la nostra zona e che la tendenza previsionale non indica innalzamenti stabili ed evidenti delle temperature;
- del tasso di umidità, sia esterno che interno agli edifici, che non consente, senza ausili, il mantenimento di un microclima gradevole ed ideale;
- delle possibili precipitazioni atmosferiche previste che contribuiranno ad abbassare ulteriormente le temperature;

Considerate le richieste pervenute dai cittadini, ed in particolare della terza età che stabilmente vivono sul territorio comunale, di proroga degli impianti termici sino alla stabilizzazione della situazione climatica;

Sottolineata la necessità di salvaguardare e garantire la salute dei cittadini soprattutto delle cosiddette fasce più deboli;

Vista la vigente normativa che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, oltre alle norme per il contenimento dei consumi energetici i periodi di accensione degli impianti termici suddividendo il territorio nazionale in diverse zone e costituita dal:

- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74;
- Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192;
- per le parti interessanti, non abrogate, il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia;

Visto il Regolamento UE 2022/1369 del 05/08/2022 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas che ha disposto, a seguito della situazione di incertezza dovuta al conflitto in Ucraina, la riduzione volontaria a livello nazionale della domanda di gas naturale del 15% nel periodo

01.08.2022 – 31.03.2023 ed in attuazione del suddetto regolamento il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato il Piano Nazionale di contenimento dei consumi di gas che, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, prevede l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento;

Richiamato il D.M. 383 del 06.10.2022, che recepisce le indicazioni contenute nel Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, specifica le speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023 riducendo di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione già previsti dall'art. 4 del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 e altresì riducendo di 1°C i valori di temperatura dell'aria già indicati nell'art.3, comma 1 del medesimo D.P.R.;

Accertato che, il Comune di Sirmione rientra nella zona climatica "E" dell'art. 4 del D.P.R. n.74/2013 per il quale il D.M. 383/2022 all'art. 2 ha previsto un limite giornaliero di ore 13 nel periodo che intercorre dal 22 ottobre al 7 aprile;

Appurato che l'art.1, comma 6, del D.M. 383/2022 recita "Al di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

Visti:

- il D.P.R. 16.04.2013 n° 74;
- il D.M. 06.10.2022 n°383;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;
- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

AUTORIZZA

la PROROGA DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO per ore 6:30 giornaliere nella fascia oraria 05:00 – 23:00, corrispondente al 50% dell'orario massimo previsto per la zona "E", giusto art. 1, comma 2, del D.P.R. 383/2022 a far data dal 22.04.2024 al 30.04.2024 compreso.

INVITA

la cittadinanza, gli amministratori condominiali ed i gestori di impianti a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura stabilita all'art. 3, comma 1, del DPR 16.04.2013 n.74 come ridotto dal D.M. 383 del 06.10.2022;

DISPONE

che la presente ordinanza:

a) sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.
b) sia comunicata al Corpo di Polizia Locale.

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, nr 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199

Il Sindaco
Luisa Lavelli / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)